

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1185 del 14/06/2023 BOLOGNA

Proposta: DLV/2023/1250 del 14/06/2023

Struttura proponente: SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DECADENZA STATO DI DISOCCUPAZIONE AI SENSI
ART.21 CO. 7 LETT. A E B D. LGS. N.150/2015 PER BENEFICIARI DI NASPI O
DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST - CENTRO PER L'IMPIEGO DI
RICCIONE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST

Firmatario: ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Marco Morri

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- la l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
 - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della l.r. n. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il co. 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
 - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
 - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il d.m. 11 gennaio 2018, n. 4 attuativo dell’art. 2, d.lgs. n. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
 - l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il d.m. 10 aprile 2018, n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, co. 12, del d.lgs. n. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019, n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del Direttore Generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1 avete ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”.

Dato atto che per l’attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:

- i Centri per l’Impiego verificano la condizione di percettore di NASPI o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l’interrogazione della Banca Dati Percettori dell’INPS per l’effettiva percezione;
- i Centri per l’Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER);

- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità;
- i Centri per l'Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
 - verifica della presenza fisica della persona all'appuntamento se si svolge presso il Centro per l'Impiego;
 - verifica in video-chiamata e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato con credenziali SPID sul portale Lavoro Per Te se l'appuntamento si svolge a distanza con il Centro per l'Impiego;
 - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4.3.2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;
- i Centri per l'Impiego registrano sul SILER, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, le informazioni inerenti agli eventi di condizionalità tra cui:
 - Centro per l'Impiego che trasmette l'informazione;
 - tipologia di evento di condizionalità (tra quelli previsti dalla tabella predisposta da ANPAL);
 - codice fiscale del percettore di NASPI o DIS-COLL;
 - codice fiscale dell'operatore che trasmette l'informazione;
 - codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL);
 - data della domanda di sostegno al reddito;
 - data dell'evento di condizionalità;
 - eventuali note.

Dato atto che secondo quanto disposto all'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera c): la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del secondo evento, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera d): la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 9: nei casi di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi due mesi;

- co. 10: “il Centro per l’Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”.

Ritenuto:

- che l’attuazione del co. 10 dell’art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento del dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro competente per area territoriale;
- che dalla lettura dell’art. 21, co. 7, si evinca che solo quando il beneficiario è percettore di Naspi/DIS-COLL è soggetto ai meccanismi della condizionalità, con la conseguenza che, qualora il beneficiario sia in una condizione di “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è soggetto a condizionalità;
- che nella banca dati percettori dell’INPS, il cui accesso è consentito ai Centri per l’Impiego, la condizione di “percettore” o di soggetto in “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è sempre aggiornata con la conseguenza dell’impossibilità per i Centri per l’Impiego di individuare l’effettivo numero di eventi sanzionatori, salvo un riscontro da parte di INPS sulla concreta applicazione della sanzione a seguito della comunicazione degli eventi registrati e oggetto di provvedimenti;
- che l’eventuale discordanza tra il numero degli eventi calcolato sulla base delle informazioni contenute nel Sistema Informativo per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER) e il numero effettivo di eventi sanzionatori, è rilevante in particolare per la registrazione del terzo evento sanzionatorio che implica l’applicazione della più grave sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- che, pertanto, al verificarsi degli eventi per i quali è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, è necessario, per non penalizzare l’utente sanzionato, disporre la decadenza dallo stato di disoccupazione, con la conseguente gestione della banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell’Emilia-Romagna), l’aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell’art.13, co.3, d. lgs. n.150/2015) e la comunicazione all’utente dell’impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi Centro per l’impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione, solo una volta accertata l’effettiva applicazione della terza sanzione da parte di INPS;
- che nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, il provvedimento viene trasmesso con le modalità indicate da ANPAL e dunque mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a “sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it” e il medesimo provvedimento viene inviato anche alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza;

Considerato:

- che dal 02 al 31 del mese di maggio 2023 il Servizio Ambito Territoriale Est ha ricevuto dalle sedi INPS competenti conferma di applicazione della sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito per i seguenti eventi di condizionalità segnalati:

N. 06 terzi eventi, di tipo X07, corrispondente alle indicazioni di cui al d.lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 7, lett. a) e b), che hanno come conseguenza la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione per gli eventi segnalati dal Centro per l’impiego di Riccione;

- che l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riporta i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL, per i quali è stata comunicata da INPS l’avvenuta applicazione della sanzione di decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito, eccetto i dati identificativi delle persone fisiche contenuti nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- che è necessario procedere, per le persone di cui sopra, in riferimento ai suddetti eventi, a disporre la decadenza dallo stato di disoccupazione con la conseguente gestione della banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell’Emilia Romagna), l’aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell’art.13, co.3, d.lgs n.150/2015) e la comunicazione all’utente dell’impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi centro per l’impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione
- che è necessario procedere a comunicare tramite raccomandata A/R alle persone interessate il presente provvedimento e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “General Data Protection Regulation”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1620 del 29 ottobre 2015 *“Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015”*;
 - n. 364 del 11 marzo 2019 *“Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017”*;
 - n. 87 del 25 gennaio 2021 *“Designazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L. R. n. 17/2005 e ss. mm. ii.”*;
 - n. 1004 del 20/6/2022 recante *“Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”*;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le *“Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna”*;
 - n. 664 del 21 giugno 2018 *“Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”*;
 - n. 1277 del 7 dicembre 2018 *“Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019.”* e n. 1553 del 10 dicembre 2019 *“Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020”*;
 - n. 1257 del 7 agosto 2020 *“Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali”*;
 - n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti *“Servizio Territoriale del Lavoro”* e *“Servizio Integrativo del Lavoro”* presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro;
 - n. 1451 del 1° ottobre 2020 *“Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile di servizio territoriale e del servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020”* e fino al 31/12/2023 e le successive note della Direttrice dell’Agenzia per il lavoro n. prot. 91063 del 29/12/2020 e n. prot. 87182 del 2/11/2021;
 - n. 235 del 4 marzo 2021 *“Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”*;
 - n. 1368 del 24 novembre 2021 *“Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”*;
 - n. 1486 del 20 dicembre 2021 *“Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro”*;
 - n. 1256 del 14 ottobre 2022 *“Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018”*;
 - n. 110 del 31 gennaio 2023 con cui è approvato il P.I.A.O. 2023-2025 *“Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2023-2025 – Approvazione”*;
 - n. 734 del 18 aprile 2023 *“Assegnazione incarico di elevata qualificazione “ad interim” ai sensi dell’art.43 dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative (PO) dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna” sul CPI RICCIONE fino al 30/9/2023;*
- le determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Territoriale Est:
 - n. 83 del 31 gennaio 2022 *“Deleghe di competenza dirigenziali agli incaricati di posizione organizzativa del servizio territoriale area Est: Forlì-Cesena e Rimini”*;

- n. 85 del 31 gennaio 2022 “*Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 – ambito territoriale area Est: Forlì-Cesena e Rimini*”, rettificata con la determinazione dirigenziale n. 107 del 3 febbraio 2022 per integrazione data di scadenza incarichi;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è il titolare di incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione di direzione del Centro per l’Impiego di Riccione con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Morri Marco, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 85 del 31 gennaio 2022 e n. 107 del 3 febbraio 2022;

Attestato che sia la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Est dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, sia il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi *ex art. 6 bis* della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di disporre per le persone a cui sono riferiti gli eventi di cui all’allegato 1:
 - a. la decadenza dallo stato di disoccupazione, a decorrere dall’adozione del presente atto;
 - b. la gestione della banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell’Emilia-Romagna) e aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell’art. 13, co. 3, d.lgs. n.150/2015);
 - c. la comunicazione all’interessato dell’impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi centro per l’impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione;
2. di dare atto che i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL segnalati, per i quali è stata comunicata da INPS l’avvenuta applicazione della sanzione di decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito sono riportati nell’allegato 1 e compiutamente identificati nella relativa scheda privacy, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall’adozione, il presente provvedimento alle sedi INPS competenti e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso l’ANPAL;
4. di procedere a notificare tramite raccomandata A/R il presente provvedimento alle persone interessate;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al “*Comitato per i ricorsi di condizionalità*” presso ANPAL, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento da parte del percettore di strumenti di sostegno al reddito, secondo le modalità indicate al link <https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/come-fare-per>, oppure all’autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione di direzione del Centro per l’Impiego di Riccione con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Morri Marco, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 85 del 31 gennaio 2022 e n. 107 del 3 febbraio 2022;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Diterlizzi
Firmato digitalmente



ALLEGATO 1

CENTRO PER L'IMPIEGO DI RICCIONE – DECADENZA STATO DI DISOCCUPAZIONE

ELENCO EVENTI			
N. riga	N. protocollo domanda INPS	N. provvedimento di applicazione regime di condizionalità	N. protocollo comunicazione da INPS a mezzo pec
1	INPS.3292.07/06/2022.0013221	467 del 17/03/2023	163888.E del 08/05/2023
2	INPS.3292.10/07/2022.0015834	467 del 17/03/2023	163888.E del 08/05/2023
3	INPS.3292.14/03/2022.0007711	730 del 18/04/2023	184401.E del 24/05/2023
4	INPS.3292.17/06/2022.0013818	730 del 18/04/2023	184401.E del 24/05/2023
5	INPS.3292.17/06/2022.0013817	730 del 18/04/2023	184401.E del 24/05/2023
6	INPS.3292.10/08/2022.0018247	836 del 04/05/2023	184401.E del 24/05/2023

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003